



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Riunito oggi in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sig.ri Magistrati:

Dott. ssa Ida Moretti

PRESIDENTE relatore

Dott. ssa Vincenzina Andricciola

GIUDICE

Dott. Vincenzo Landolfi

GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **30-1/2025** R.G.A.V.G.,

TRA

ROBERTO FABOZZI, nato a Benevento il 10.4.1951, e **POMPILIA ROSARIA PETRILLO**, nata a Benevento il 18.5.1963, rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. **CLAUDIO LADISLAO TINTORI**, nel cui studio elettivamente domiciliario;

RICORRENTI

avente ad oggetto: **Ricorso per liquidazione controllata del sovraindebitato**

CONCLUSIONI

Come da atti e verbali di causa, che debbono intendersi, *in parte qua*, come qui riportati.

FATTO

Con il ricorso in esame, i coniugi in epigrafe indicati (sposati dal 23.10.1995) chiedevano l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato, precisando di essere persone fisiche non assoggettabili alla liquidazione giudiziale; in particolare, i ricorrenti deducevano e documentavano di risiedere nel Circondario di competenza del Tribunale adito, di non aver fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della previgente L 3/2012 nei cinque anni precedenti, che si era manifestato un oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, con particolare riferimento alla sopravvenuta insostenibilità del mutuo ipotecario



stipulato nel 2007 (e relativo alla propria abitazione) a seguito di vicende connesse alla precedente impresa individuale della Petrillo, precisando che quest'ultima aveva già aderito ed onorato il "saldo e stralcio" con l'Agenzia delle Entrate Riscossione, definendo e riducendo il debito in precedenza presente con gli Enti.

A seguito di istanza di nomina di Gestore della Crisi depositata all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Benevento, veniva nominata l'Avv. Ornella Mazzeo.

Con decreto del 21.3.2025 il G.D. chiedeva di integrare la domanda con l'atto di compravendita per notar Sabatelli nella sua versione integrale, nonché con la perizia di stima dell'immobile concesso in garanzia (atto menzionato nella relazione del gestore quale allegato 3, ma non rinvenuto); chiedendo – altresì – di chiarire il dato della consistenza patrimoniale del ricorrente Fabozzi posto che, contrariamente a quanto affermato nell'atto introduttivo e certificato dal gestore, dalle dichiarazioni dei redditi – modello 730 depositato in atti - emergeva che il ricorrente Fabozzi denuncia redditi agrari e dominicali.

Il 7.4.2025 i ricorrenti depositavano l'atto notarile integrale e la perizia richiesta, mentre con riferimento al patrimonio immobiliare del Fabozzi, ribadivano e documentavano che lo stesso non era titolare di alcun bene immobile, precisando che l'indicazione presente nei modelli 730 del signor Fabozzi è sempre stato un errore del CAF del CNA (che si era occupato della redazione della dichiarazione), allegando le dichiarazioni che il signor Fabozzi aveva chiesto prontamente di correggere.

All'udienza del 10.4.2025, poi, veniva richiesto a parte ricorrente di documentare l'avvenuta richiesta di rettifica della dichiarazione dei redditi a nome Fabozzi quanto alla "errata" indicazione della titolarità di beni immobili, nonché di depositare la visura PRA aggiornata oltre alla esatta quantificazione del valore attuale del bene mobile registrato e – contestualmente – veniva sollecitato il gestore ad integrare la attestazione di cui all'art 268 comma 3 CCII.

All'udienza del 22.5.2025 il Gestore chiedeva ed otteneva termine per depositare copia della perizia di stima disposta in sede di esecuzione individuale promossa dal creditore fondiario nonché copia di attestazione di avvenuto invio delle dichiarazioni dei redditi in rettifica di quelle precedentemente depositate.

Acquisite tutte le integrazioni richieste, all'udienza del 29.10.2025 (celebrata dal



G.D. in supplenza) gli atti venivano rimessi al Collegio per la decisione ex art. 270 CCII.

DIRITTO

Preliminarmente, occorre dichiarare la competenza del Tribunale adito *ex art. 27*, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza nel circondario di questo Tribunale, nonché l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII, per come dichiarato dai ricorrenti e constatato dall'OCC (che precisava di aver consultato le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda *ex art. 269 CCII*).

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC, contenente la valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda, ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; la relazione, poi, è stata compiutamente aggiornata nei termini richiesti dal G.D.

Orbene, i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex artt. 1, 2 e 268 CCII*, e si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. 'c', CCII, atteso che, rispetto ad un'esposizione debitoria del seguente tenore:

Esposizione debitoria	Fabozzi Roberto	Petrillo Pompilia	Privilegio
Itaca SPV	€ 216.912,24	€ 216.912,24	Mutuo Fondiario
Banca Sistema SPA	€ 34.100,00	€ -	Cessione del quinto
Ifis	€ 3.562,25	€ -	
MB Credit Solution	€ 2.189,00	€ -	
Agenzia Entrate Benevento	€ 2.651,66	€ 9.038,08	
Agenzia Entrate Riscossioni Benevento	€ 2.835,96	€ 22.145,17	

(con la precisazione che i ricorrenti sono cointestatari dell'unico mutuo fondiario),
- Fabozzi non risulta essere titolare di alcun bene immobile, ma è titolare di una pensione mensile di € 2.457,25, (cedolino febbraio 2025) dalla quale va detratta la somma di € 450,79 (di cui € 310,00 relativa al finanziamento con cessione del quinto, ed € 140,78 accantonamento per pignoramento del quinto da parte di Findomestic), di talchè il reddito mensile al netto delle sole trattenute previdenziali e assistenziali è pari ad € **1.812,36**; egli – inoltre – è titolare di n. 2 autoveicoli: una Adam Opel targata DK111XT immatricolata il 30.07.2009 del valore di € 462,00 ed



una targata DH386VG del 1998 per la quale non sono presenti valori eurotax, quindi assenza addirittura di qualsiasi valutazione, essendo assolutamente datata e attualmente inutilizzabile. Il Gestore, quindi, proponeva l'esclusione dalla procedura di detti beni, essendo antieconomico prospettarne la vendita ed essendo la prima auto necessaria per gli spostamenti di vita (cfr. relazione integrativa depositata il 16.5.2025).

- Petrillo non percepisce alcun reddito, ma è proprietaria dell'immobile sito in Pietrelcina (BN) Contrada San Nicola, foglio 23, particella 636, categoria A/2 e superficie 305 mq. e relativi terreni con categoria seminativa e superficie 1.460 mq, immobili gravati da ipoteca in favore di Unicredit in relazione al mutuo fondiario e da ipoteca dell'Agenzia delle Entrate Riscossione iscritta nel 2016, nonché titolare della quota di 111/1000 di un immobile sito in Montefalcone di Val Fortore (BN) e della quota di 2/63 di terreni nel medesimo Paese, beni derivanti da successione. Dalla perizia depositata il 1.4.2025 risulta che il valore dell'immobile (già ipotecato) è di € 150.000,00.

Al fine di determinare il fabbisogno mensile, occorre tenere presente che il nucleo familiare dei proponenti è composto dai richiedenti e dal figlio Emanuele Fabozzi, nato a Benevento il 21.06.1997 e residente in casa loro, in Pietrelcina (BN), titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la InnovaWay, di 4 ore giornaliere ed è sullo stesso stato di famiglia, percependo uno stipendio di circa 800,00 euro mensili, come dichiarato al Gestore nel verbale dell'audizione del 9 ottobre 2024, e come da busta paga allegata. I ricorrenti, inoltre, hanno un altro figlio Mattia Pio Fabozzi, nato il 13 febbraio 1996, residente in Firenze, ragion per cui il Gestore della Crisi correttamente individuava il fabbisogno mensile familiare calcolando due sole persone ed indicando la somma di € **1.195,00**, così da mettere a disposizione dei creditori la somma mensile di circa € **617,36**.

L'importo così determinato appare in linea con i criteri di cui all'art. 283, co. II, CCII, perché, in tema di liquidazione controllata, la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del debitore deve essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo tendenzialmente applicazione del criterio indicato nell'art. 283, comma II, CCI che le quantifica in rapporto *«all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di*



equivalenza ISEE» (con una maggiorazione legata alle spese necessarie alla produzione del reddito del debitore): la sua concreta determinazione deve essere, in ogni caso, rimessa al Giudice Delegato, una volta aperta la liquidazione, e dopo che sarà stato possibile acquisire una conoscenza più puntuale e completa delle risorse economiche e finanziarie e degli esborsi necessari al mantenimento.

Quanto alla nomina del Liquidatore, infine, si ritiene di poterlo individuare, come per legge, nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, in assenza, nella specie, di giustificati motivi contrari.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII,

1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **ROBERTO FABOZZI**, nato a Benevento il 10.4.1951, e **POMPILIA ROSARIA PETRILLO**, nata a Benevento il 18.5.1963, residenti a Pietrelcina (BN) in Contrada San Nicola 3;
2. nomina Giudice Delegato il Dott. ssa MARIA LETIZIA D'ORSI;
3. nomina liquidatore l'Avv. ORNELLA MAZZEO, la quale, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art. 270, co. 3, CCII;
4. ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di novanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;
6. dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;
7. dispone che il liquidatore:
 - a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale



inoltrare le domande;

- b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito *web* del Ministero della Giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page) e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese; inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell'ultimo paragrafo della motivazione che precede;
 - c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
 - d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione *ex art.* 272, co. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
 - e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
 - f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
 - g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, *ex art.* 275, co. 3, CCII, ed a domandare la liquidazione del compenso;
 - h) terminato il riparto, chiedi la chiusura della procedura *ex art.* 276 CCII;
8. ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;
9. dispone che, allo stato, sia lasciata nella disponibilità dei ricorrenti la somma mensile di € **1.195,00**: la quota di reddito ulteriore, oltre agli eventuali beni sopravvenuti, rimarranno a disposizione dei creditori.

Si comunichi.

Così deciso in Benevento, nella Camera di Consiglio del 14/02/2026

Il Presidente relatore/estensore
(dott.ssa Ida Moretti)

